AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 32

XXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/497808/2022)

Il Corecom Molise

NELLA riunione del Il Corecom Molise del 23/12/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi,* come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l'istanza di del 07/02/2022 acquisita con protocollo n. 0040846 del 07/02/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il ricorrente nella descrizione dei fatti, su formulario GU14, dichiara quanto segue: Nel mese di maggio 2019 son stato contattato da un vostro operatore per una proposta di rinnovo, aggiungendo a quella in essere al costo di 29,90, anche Sky cinema. In seguito, è pervenuta una prima fattura completamente diversa da quella pattuita, preciso sempre e solo telefonicamente, di importo 46,23 la quale ho subito contestato e facendo immediatamente la disdetta con lettera con raccomandata A/R ed inoltre ho provveduto anche a restituire il modulatore in dotazione. Successivamente mi è stata recapitata una

missiva "sollecito di pagamento e contestuale diffida e messa in mora" da parte dello studio legale Gennaro Cretella. Richiesta: Si chiede lo storno totale dell'importo citato sulla missiva recupero crediti di euro 288.90 ed eventuali fatture successive fino alla chiusura del ciclo di fatturazione ed eventuali altre note recupero crediti.

2. La posizione dell'operatore

Sky Italia non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Si ritiene che la domanda dell'istante possa essere parzialmente accolta come di seguito. - In via preliminare, riguardo alla richiesta formulata dall'istante, è necessario rilevare che attesa la mancata deduzione, in tale sede, di documentazione di-fensiva da parte di Sky Italia, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto allegato e dedotto dall'istante. Oggetto della contestazione è l'illegittimità delle fatture emesse dall'operatore, di cui l'utente richiede lo storno/rimborso. Nel caso di specie l'utente lamenta l'asserita applicazione di un profilo tariffario difforme da quello pattuito telefonicamente con l'operatore chiedendo l'annullamento dell'insoluto. Specificando l'oggetto dell'istanza, nel caso di specie trova applicazione l'articolo 1218 c.c., per cui in caso di contestazione da parte dell'utente circa l'inadempimento o non esatto adempimento contrattuale da parte dell'operatore spetta a quest'ultimo fornire prova circa l'esatto adempimento contrattuale oppure circa l'assenza di colpa in ordine all'inadempimento verificatosi. L'utente, invece, è onerato di provare soltanto l'esistenza di un contratto e può limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento o non esatto adempimento contrattuale. Nel caso di specie, tenendo conto della mancata allegazione difensiva da parte dell'operatore, si ri-tiene di poter accogliere le richieste della parte istante.

DELIBERA

Articolo 1

1. per le motivazioni illustrate in premessa, di: • Accogliere la richiesta di storno dell'importo di € 288.90 (duecentottantotto/90) per quanto riguarda la fatturazione emessa dall'operatore Sky Italia

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Campobasso, 23/12/2022

IL PRESIDENTE

Fabio Talucci
23.12.2022
15:20:24
GMT+01:00